

## Capitolo II

### Consacrazione religiosa

#### 1. Castità

**R.1.** La castità è un valore altamente positivo che ci porta ad amare col cuore stesso di Cristo; si promuova perciò tra i nostri una formazione integrale che metta il religioso nelle condizioni di fare del celibato una scelta veramente libera e responsabile, e consenta a ciascuno di valutare la dignità del matrimonio a cui rinuncia per dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini. PC 12  
PO 16\*

**R.2.** Consapevoli che la virtù della castità è insidiata da numerosi pericoli ed esige una costante vigilanza, occorre fuggire le occasioni e respingere con prontezza quasi istintiva tutto ciò che si oppone alla purezza e alla dignità di una vita consacrata (PC 12). Inoltre si eviti quanto è contrario ad una sana educazione e al modo di vivere civile.

**R.3.** La formazione alla castità richiede una particolare saggezza educativa. Tenuto conto che i giovani chiamati da Dio allo stato religioso rifuggono dalla mediocrità e vogliono corrispondere alla loro vocazione in tutte le sue esigenze siano guidati con metodi adatti e graduale continuità ad acquistare la convinzione che la purezza è la virtù dei forti e rende sommamente disponibili al dono totale di sé. Ø\*

**R.4.** I religiosi si regolino secondo le norme di una illuminata prudenza nelle visite in casa di privati, negli spettacoli, nell'uso dei mezzi di comunicazione sociale, nelle ricreazioni e nelle letture. Non si permettano in nessun modo, neppure con il pretesto di allargare la cultura, libri o stampa indecorosa, fatta eccezione qualche volta per una vera necessità di studi riconosciuta dai superiori. C. 666\*

**R.5.** Nel trattare, specialmente con le persone la cui familiarità può mettere in pericolo la continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli, si comportino con semplicità, prudenza e delicato riserbo, senza eccedere in convenevoli e conversazioni superflue. Soprattutto rifulga sempre nei gesti e nelle parole quella luminosa testimonianza che soltanto i puri di cuore sanno comunicare. C. 277§2

**R.6.** Il vero religioso non è mai disoccupato, sia perché l'ozio è il grande nemico della virtù, sia perché egli accetta volentieri, in spirito evangelico, il laborioso «pondus» della sua multiforme quotidiana attività. Ø

---

\* tutti numeri indicati con azzurro corrispondono al diritto universale

\* tutti numeri che si trovano con queste segno non hanno citazione nel documento originale.

\* I canoni del diritto canonico non stano collegati, perché stano in un altro lavoro.

R.7. Anche la mortificazione interiore ed esteriore costituisce indispensabile sostegno della castità, secondo l'insegnamento del Signore, la disposizione della Chiesa e la nostra tradizione. Poen. III

R.8. Tutti, e in modo particolare i superiori usino grande carità verso quei confratelli che si trovano in difficoltà nell'osservanza di questo voto e li circondino di concrete, efficaci attenzioni. Ø

## 2. Povertà

R.9. Il compito del Rettore vigilare affinché nella comunità la povertà venga praticata secondo lo spirito delle costituzioni e regole, preoccupandosi con paterna sollecitudine del modo di vivere, della salute, e del lavoro dei singoli religiosi. Questi a loro volta siano sempre contenti della vita comune e si sottomettano volentieri ai superiori, sapendo che Cristo, per essere suoi discepoli, ci chiede di rinunciare alle esigenze superflue e alle comodità terrene.

R.10 Tutti i proventi che possono venire ai nostri sotto qualsiasi titolo di ministero o altro, fanno parte del patrimonio comune e passano alle relative amministrazioni se il superiore, in via eccezionale, non disporrà diversamente. C. 668§3

R.11 **In ossequio alla tradizione del S. Fondatore la forma del nostro abito è la veste talare, semplice, di colore nero, con fascia e colletto, da portarsi sempre in Chiesa, in casa e specialmente negli atti comuni. I superiori locali possono permettere l'uso di altre forme approvate dalle autorità ecclesiastiche per il clero, purché rappresentino sempre un segno distintivo della nostra consacrazione. PC 17 C. 669§1 \***

R.12. Ogni religioso abbia la sua camera semplice, provvista del necessario, senza vanità e cose superflue. È dovere del Rettore della casa vigilare che le stanze dei nostri siano decorose e, per quanto possibile, uniformi, onde evitare singolarità e ricercatezze nocive alla vita comune. Ø

R.13. La nostra mensa sia sobria e uguale per tutti, si tenga però conto dell'età, della salute e di tutte quelle circostanze che suggeriscono particolare riguardo. Cordiale e fraterna accoglienza trovino i confratelli ospiti e quelle persone che il superiore crederà opportuno invitare. Nello spirito di povertà e mortificazione si abituino i religiosi a non mangiare e bere fuori mensa senza vera necessità, secondo la nostra tradizione. Ø

---

\* Ci sono alcuni numeri che stano con rosso e azzurro, secondo il loro colore corrispondono al diritto, cioè, universale o proprio.

R.14. È lecito al religioso tenere presso di sé, nei limiti consentiti dai superiori, tutti i sussidi necessari per il suo apostolato o utili per la cultura personale. Cambiando residenza, egli porterà con sé soltanto ciò che la comune consuetudine e il consenso dei superiori gli permetteranno. Ø

R.15. I viaggi dei religiosi, in funzione di servizio come in caso di trasferimento ad altra comunità, siano a carico di questa. Il religioso ospite applicherà la Messa a beneficio della casa, come pure si dimostrerà volenteroso nel prestare quei servizi che, con discrezione, fossero richiesti dai superiori. Ø

R.16. Le offerte per la celebrazione di SS. Messe e funzioni sacre siano consegnate al prefetto di chiesa, il quale si comporterà secondo le sue regole. Il religioso parroco in tutte le forme dell'amministrazione canonica si regolerà secondo le disposizioni della Chiesa. C. 520§2

R.17. Allo scopo di rendere i religiosi più responsabili nell'uso del denaro e di favorire una certa libertà personale, come segno del rispetto e della fiducia che ognuno merita nel dare testimonianza dei suoi doveri il Rettore locale, secondo le norme emanate dal Rettore Generale, metta a disposizione dei singoli una moderata somma per le piccole spese personali. Per le spese di viaggi e vacanze i superiori terranno un prudente criterio di uguaglianza sia nei permessi come nel concederne i mezzi. Ø

R.18. I religiosi sappiano astenersi da quelle abitudini che non sono consone alla povertà e alla disciplina religiosa ed evitino con cura l'uso di tutto ciò che può essere causa di dissipazione e perdita di tempo. Ø

R.19. **Si impegnino i religiosi a conservare con diligenza tutte le cose d'uso privato e comune. Abbiano cura particolare della custodia degli oggetti preziosi e artistici dei quali si terrà l'inventario a parte. Questi non si diano in prestito senza un grave motivo né si alienino senza il permesso del Rettore Generale. Ciò che è patrimonio ordinario della comunità può essere mutato o sostituito col permesso del Rettore e il voto del Capitolo della casa.** C. 638,3

### **3. Obbedienza**

R.20. La virtù dell'obbedienza esige la puntualità e fedeltà agli atti comuni come pure l'attendere con diligenza agli uffici e incarichi ricevuti. Ø

R.21. Quando il religioso, per ragioni di ministero o altra giusta causa, deve assentarsi dalla comunità, lo faccia con l'approvazione, espressa o tacita, del superiore. Lodevole è l'uso lasciato dal S. Fondatore di chiedere la benedizione al superiore pri-

ma di uscire o al rientro in casa. Ø

R.22. E contrario alla virtù dell'obbedienza servirsi di metodi poco conformi allo spirito religioso per ottenere dal superiore quello che più piace e sollecitare appoggi autorevoli per impedire o rendere difficoltose le disposizioni date. Ø

R.23. Il dialogo è una positiva realtà che, debitamente intesa, valorizza il singolo ed arricchisce spiritualmente la comunità. Perciò il Rettore se ne serva per facilitare un'obbedienza serena e generosa nei suoi religiosi, mentre questi evitino di cadere, col pretesto del dialogo, nell'errore di attribuirsi il diritto di chiedere conto ai superiori di quanto essi hanno ordinato. [PC 14](#)

R.24. Il rispetto dovuto alla persona umana guidi i superiori nel favorire lo sviluppo delle doti e dei carismi dei religiosi; questi però sappiano che in determinate circostanze le qualità e le inclinazioni dei singoli possono essere sacrificate per il bene comune. [PC 14](#)

R.25. Il voto di obbedienza non impedisce al religioso di avere un giudizio personale diverso da quello del superiore; in tal caso, dopo aver esposto, se crede, la sua opinione, segua docilmente la voce dell'obbedienza, in quello spirito soprannaturale che non limita, ma perfeziona l'esercizio dell'intelligenza. Ø

### **Capitolo III**

#### **La formazione dei religiosi**

##### **1. Pastorale delle Vocazioni**

R.26. L'amore alla Chiesa e alla nostra famiglia religiosa deve suscitare lo zelo delle comunità e dei singoli religiosi a cercare e coltivare le vocazioni. Le nostre parrocchie e le nostre comunità siano come il primo centro che riconosca e indirizzi coloro che manifestano i germi della vocazione. [PC 24](#)

R.27. Se le circostanze lo richiedono, vengano designati religiosi idonei con lo scopo specifico di dedicarsi, con impegno e discrezione, all'animazione vocazionale. Questi, insieme con gli addetti alle case di formazione e ad altri, scelti dal P. Generale, costituiscono una commissione permanente per lo studio, l'animazione e la formazione delle vocazioni, che opera secondo le direttive del P. Generale e del suo Consiglio. [PC 24](#)

##### **2. Aspirantato**

R.28. Il seminario minore o scuola apostolica costituisce una sede adatta allo sviluppo organico della vocazione fino alle soglie del noviziato. Vi si accettino quei

candidati che presentano i germi della vocazione, cioè le qualità fondamentali e l'inclinazione alla vita religiosa. La guida della scuola apostolica sia affidata a educatori capaci di aiutare i giovani nella ricerca della volontà di Dio su di loro e a prepararli ad una risposta consapevole ed adeguata. Ø

**R.29.** Si curino i rapporti necessari degli aspiranti con la famiglia e si invitino i genitori a collaborare in modo responsabile alla formazione dei figli in armonia con gli educatori, OT 3 perché devono essere gli stessi genitori, primi maestri della fede, coloro che assecondano la vocazione propria dei figli, ritenendo come grazia di Dio la chiamata alla vita religiosa. LG 11

**R.30.** Fin dai primi anni si dia agli aspiranti una formazione umana e cristiana adeguata iniziandoli alla preghiera individuale, alla liturgia, inculcando la stima di quelle virtù che sono tenute in gran conto dagli uomini, come la sincerità, la fedeltà alla parola data, la sensibilità verso gli altri, l'educazione e la gentilezza di animo, OT 11 avendo cura di instillare contemporaneamente l'amore al sacerdozio e alla vita consacrata.

**R.31.** Si formino gli aspiranti ad una sana disciplina, che è mezzo efficace per educare la volontà e formare il carattere, abitua al senso del dovere e dell'ordine, assicura il pieno sviluppo della personalità. OT 11

### **3. Postulato**

**R.32.** Dopo i tre anni dell'istruzione media si promuova una formazione più specifica. E infatti questo il periodo in cui i giovani si preparano al noviziato. Pertanto si dia più ampio respiro alle meditazioni, alle letture spirituali, al raccoglimento e si curi anche di dar loro una più adeguata conoscenza della storia dell'Ordine, del suo spirito e dei suoi ministeri. Il postulato infatti propriamente detto non si richiede agli aspiranti che provengono dalle nostre scuole apostoliche e da altre istituzioni similari. Ø

**R.33.** Il postulato avrà la durata di un anno in via ordinaria. E in facoltà del Rettore della casa, in casi particolari, ridurlo e prolungarlo, ma non oltre sei mesi, avendo tuttavia cura di informare il P. Generale, riferendone i motivi. Ø

**R.34.** Si procurino tempestivamente per ogni candidato informazioni e documentazioni che il diritto e la sana pedagogia suggeriscono utili. Tale documentazione, continuamente aggiornata e integrata, contribuirà efficacemente alla migliore conoscenza del candidato stesso. C. 645

R.35. Il Rettore Generale di volta in volta può designare la casa più idonea per il postulante ed affidarne la direzione ad un religioso di provata virtù e osservanza, il quale cercherà di tenersi in contatto con il futuro maestro dei novizi. Per essere ammesso al noviziato il postulante ne faccia domanda al Rettore Generale. Ø

#### **4. Noviziato**

R.36. Il superiore della casa del postulante curi attentamente la documentazione necessaria per la conoscenza del candidato: il certificato di battesimo, di cresima, di stato libero ed eventuali lettere testimoniali, C.645 il parere del Capitolo della casa del postulante accompagnato da una accurata relazione morale e spirituale del superiore stesso, nonché da ogni notizia utile sulla salute, sull'indole e carattere, sulle capacità e sulla famiglia del candidato, secondo quanto suggeriscono le norme della Chiesa. C. 642

R.37. Il noviziato comincia con il rito di iniziazione alla vita religiosa previsto dal nostro rituale dopo il consueto corso di esercizi spirituali. il rito si svolga alla presenza della comunità e l'atto verrà registrato nell'apposito libro da custodirsi nell'archivio della casa. Ø

R.38. La particolare fisionomia del noviziato esige una certa separazione dei novizi dagli altri religiosi; per questo i mutui rapporti siano regolati dal Rettore della casa e dal maestro per conciliare le esigenze dei novizi con quelle della comunità. I religiosi partecipino consapevolmente alla formazione con la testimonianza della loro vita e una fattiva collaborazione. C.652§4

R.39. Per favorire la formazione dei novizi la casa sia scelta, per quanto è possibile, in luogo di pace e di silenzio; a ciascun novizio venga assegnata una stanza fornita del necessario; vi risplenda la semplicità religiosa unita a proprietà, ordine e decoro, escludendo ogni elemento vano e superfluo. Ø

R.40. Il Rettore Generale, per ragioni particolari di formazione può autorizzare il trasferimento del gruppo dei novizi per un certo periodo di tempo in altra casa dell'Ordine; tale trasferimento non interrompe l'anno di noviziato. C.647§3

R.41. Il Rettore Generale segua assiduamente l'impegno formativo dei singoli novizi, sia con visite fatte di persona, sia attraverso le relazioni inviategli dal maestro, integrate almeno quattro volte l'anno dal superiore e dal Capitolo della casa. Ø

R.42. Durante il noviziato si sospenda il corso normale degli studi e delle attività, non si acceda ai Ministeri e agli Ordini Sacri; tuttavia si possono ripassare moderatamente le materie già studiate e attendere a quelle che favoriscono la formazione. I fratelli siano convenientemente istruiti nelle verità della Fede; essi possono ragionevolmente attendere ad uffici loro propri a giudizio del maestro; siano inoltre

indirizzati alle attività dell'Ordine secondo le loro capacità e attitudini. C.652§5

**R.43.** Qualora il maestro giudichi opportuno in alcuni casi dover introdurre periodi di esercitazione apostolica da trascorrere fuori della casa del noviziato, chieda il consenso del Rettore Generale. Questi periodi possono iniziare soltanto dopo il primo trimestre e il tempo della loro durata si dovrà aggiungere ai dodici mesi richiesti per la validità del noviziato, che comunque non potrà durare più di due anni. Nel frattempo i novizi rimangono sotto la direzione del maestro. C.648§2 C.648§3

R.44. Il novizio durante l'anno di prova può spontaneamente ritirarsi o essere dimesso dal Rettore Generale, dietro indicazione del maestro e dopo che sia stato sentito il parere del Rettore e del Capitolo della casa, qualora si riscontrasse in lui mancanza di idoneità. Ø

R.45. A tempo opportuno, prima della professione, il novizio presenti domanda al Rettore Generale significando la sua spontanea volontà di consacrarsi al Signore in tutte le mansioni proprie dell'Ordine. Ø

**R.46.** Il Rettore Generale, prima di ammettere il novizio alla professione, esamini tutta la documentazione aggiornata del candidato, che comprenda la relazione conclusiva del maestro, il parere del Rettore della casa e il voto del Capitolo. Qualora il novizio non fosse ritenuto sufficientemente preparato, il Rettore Generale, ascoltato il Consiglio, può prolungare la prova, ma non oltre i sei mesi. C. 653§2

**R.47** Il documento scritto dell'avvenuta professione, sia temporanea che solenne, sottoscritto dal neoprofesso e due testimoni, venga conservato nell'archivio, secondo la nostra tradizione.\*

## S. Formazione dopo la Professione

**R.48.** I neoprofessi siano convinti che la formazione spirituale e l'osservanza regolare loro inculcate durante il noviziato non terminano con la professione, ma devono proseguire con crescente impegno, al fine di attuare di giorno in giorno quel continuo progresso che è dovere essenziale della vita religiosa. C. 659§§ 1,2

**R.49.** Il maestro di spirito guidi i professi a raggiungere la desiderata maturità spirituale, oltre che umana, la quale si manifesta nel saper decidere con salda fermezza al momento giusto e nel saper giudicare uomini ed eventi; a non indulgere al naturalismo e alla mondanità che così facilmente incidono sull'animo giovanile, specie quando l'uso dei mezzi di comunicazione sociale non sia ben regolato. M tempo stesso sappia loro trasmettere lo spirito dell'Ordine attraverso lo studio della vita e degli scritti del S. Fondatore e dei nostri religiosi. C.666

---

\* I numeri che stano con rosso corrispondono al diritto priprio.

R.50. Per una preparazione ai futuri ministeri, i professi siano messi a contatto, nella dovuta prudenza e gradualità, con le realtà umane da animare e portare a Cristo. Siano perciò condotti a conoscere le sofferenze dell'ammalato e del povero, vivano da vicino i disagi del lavoratore e le difficoltà delle famiglie bisognose, perché siano disposti al servizio di tutti sull'esempio di Cristo, venuto non per essere servito, ma per servire. Ø

R.51. I nostri studenti comprendano inoltre che la legge del lavoro è un preciso dovere di vita e devono praticarlo prima di tutto con l'adempimento agli obblighi dello studio, poi col contribuire in modo concreto alle necessità della casa e dell'Ordine di cui devono essere membri attivi ed efficienti, secondo la nostra tradizione. Ø

R.52. Abbiamo come unico scopo dei loro studi la gloria di Dio e la salvezza delle anime e chiedano insistentemente con la preghiera di poter crescere nella cultura per meglio diventare uomini di Dio ed apostoli operosi nella vigna del Signore. Accompagnata da questa rettitudine di intenzione, la loro vita spirituale non sarà minimamente intiepidita dal fervore degli studi, ma ne riceverà tanto più vantaggio quanto più serio e costante sarà l'impegno nei doveri scolastici. Ø

R.53. I fratelli, sotto la guida del loro maestro di spirito, perfezionino in modo progressivo la formazione spirituale, culturale, tecnica ed apostolica ed attendano con animo generoso a quelle mansioni che i superiori loro affideranno. Ø

R.54. Con perspicacia e discrezione gli educatori sappiano rilevare e valutare le doti, le attitudini e le aspirazioni di ciascuno in modo che, tenendo presente il bene del religioso e dell'Ordine, possano indirizzarlo e prepararlo, per quanto possibile, ad un futuro apostolato anche specializzato. Ø

R.55. Durante il tempo della formazione si abbia cura di collocare i professi in comunità dove fiorisce una esemplare vita religiosa, memori che gli esempi dei religiosi più anziani sono quelli che più di ogni altra esortazione fanno maggior presa sull'animo dei giovani e li stimolano alla virtù. Ø

R.56. Perché i giovani professi possano efficacemente progredire nella propria formazione, si accostino frequentemente al sacramento della Penitenza ed aprano la propria coscienza al direttore spirituale, designato a coadiuvare il maestro di spirito nella via della perfezione. Ø

R.57. A tempo opportuno nei limiti stabiliti dalla Chiesa e dalle costituzioni, si di-

sponga il candidato a chiedere spontaneamente al P. Generale l'ammissione alla consacrazione definitiva a Dio nell'Ordine mediante la professione solenne. Il P. Generale, prima di ammetterlo, richieda il parere di coloro che lo hanno guidato nella formazione, del Capitolo della rispettiva casa, oltre il consenso del suo Consiglio. Ø

R.58. Il periodo di preparazione alla professione solenne, che le costituzioni prescrivono, non sia inferiore ad un mese. Il P. Generale indicherà il luogo e la casa adatta e determinerà in concreto la durata e le modalità, perché tale preparazione spirituale risulti solida ed efficace. Ø

R.59. Gli studenti rimarranno sotto la direzione del maestro di spirito finché non avranno compiuto gli studi e ricevuto gli Ordini Sacri. Le lettere dimissorie ai professori di voti solenni per il Diaconato e il Presbiterato come pure il conferimento dei Ministeri spettano al P. Generale, il quale prima di procedere chiederà il parere del suo Consiglio e del Capitolo della casa del professo. C. 1019§1  
Min. Quaed. IX

R.60. Inoltre, per tutto ciò che può riguardare le modalità della professione religiosa, dell'ammissione ai Ministeri e agli Ordini Sacri, la comunicazione da farsi al parroco di origine e altre, ci si attenga alle disposizioni della Chiesa. Ø

## 6. Formazione culturale

R.61. La necessità di una profonda cultura si fa urgente sia per le nostre case di formazione affinché vi siano educatori e docenti all'altezza del difficile compito, sia per il nostro contributo alla ricerca scientifica degli studi ecclesiastici e per lievitare, secondo la tradizione dell'Ordine, la stessa cultura profana col pensiero della Chiesa. Ø

R.62. È dovere dei giovani tendere ad una migliore formazione intellettuale, poiché questa apre orizzonti più vasti alle possibilità umane ed aiuta i religiosi ad inserirsi con più efficacia nella dinamica apostolica dell'Ordine e della Chiesa. Ø

R.63. I superiori inizieranno agli studi di specializzazione quei giovani che, oltre ad avere particolari doti di intelligenza e di volontà, si segnalano per regolare osservanza, pietà e spirito religioso. Coloro però che sono laureati od hanno un titolo equivalente, non fruiscono, tra i nostri, di particolari privilegi. C. 819

R.64. Grande importanza si dia allo studio della mariologia, come carisma del nostro Ordine trasmessoci dal S. Fondatore, per obbedire all'invito della Chiesa che esorta ad illustrare rettamente gli uffici e i privilegi della Beata Vergine Maria. LG 67 Non si trascuri una approfondita conoscenza delle opere che riguardano i nostri religiosi e si incoraggi un approfondimento nelle ricerche di tutto ciò che costituisce materia

dell'Ordine.

**R.65** Sull'esempio di S. Giovanni Leonardi, che fu uomo del suo tempo, anche la nostra cultura dovrà sintonizzarsi alle esigenze dell'ora presente. Pertanto i nostri partecipino a corsi di aggiornamento e ad incontri di studio sulla dottrina morale, liturgica, pastorale e sociale, promossi nelle nostre comunità o nella Chiesa. Inoltre si favorisca nelle nostre case la diffusione di serie riviste teologiche e scientifiche e ci siano biblioteche veramente efficienti, secondo le esigenze di ogni comunità.

**R.66.** I nostri non assumano incarichi di docenti nelle scuole pubbliche senza l'autorizzazione del Rettore Generale; analogo permesso si richiede per quegli alunni che il Rettore locale ritenesse di indirizzarvi per qualsiasi grado di studi.

**R.67.** I fratelli abbiano almeno la cultura di base richiesta dalla scuola d'obbligo. L'istruzione religiosa sia tale, che oltre a consentire loro di apprezzare il gran dono della vocazione religiosa, li ponga in grado di esplicitare un'adeguata attività catechistica.

#### **Capitolo IV Vita spirituale**

**R.68.** Ricordino i nostri che nella Santissima Eucarestia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa. **PO 5** Pertanto sull'esempio del S. Fondatore facciano di questo mistero il centro della loro vita e vi trovino sollievo e forza nell'attività quotidiana.

Marraci, pag. 359

**R.69.** I sacerdoti celebrino la S. Messa tutti i giorni e, in particolari circostanze, si favorisca la concelebrazione, perché simbolo della fraternità sacerdotale **PO 7**. Questa sia preferita alla celebrazione individuale. I giovani e i fratelli vi partecipino ogni giorno (Euc. Myst. 47), e, in libertà di spirito, si accostino alla S. Comunione, consapevoli che è nel desiderio della Chiesa la frequenza quotidiana a questo sacramento. **C. 663§2**

**R.70.** Tutti abbiano a cuore la visita al SS. Sacramento e le celebrazioni eucaristiche. Nelle nostre chiese si curi in modo particolare l'annuale esposizione solenne del SS. Sacramento da farsi, possibilmente, nei giorni che precedono l'inizio della Quaresima, secondo la nostra tradizione. Ø

**R.71.** I superiori si adoperino per assicurare idonei confessori e direttori di spirito nel rispetto della dovuta libertà dei singoli, salva naturalmente la disciplina regolare. **C. 630§2**

R.72. Abbiamo tutti una filiale devozione verso la Vergine SS.ma, nostra celeste Patrona. Essa che con materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo, sia onorata con le pratiche di pietà mariana proprie dell'Ordine. LG 62 **Inoltre tutte le nostre preghiere si concludano con l'antifona «Sub tuum praesidium».**

R.73. Le solennità e le feste della Madonna siano celebrate nelle nostre chiese con grande cura. Anche nelle memorie non si tralasci una particolare devozione. Si valorizzi la componente mariana nelle celebrazioni della Presentazione al Tempio del Signore e dell'Annunciazione, secondo la nostra tradizione. Si ricordi anche l'anniversario della fondazione del nostro Ordine, Il 1 Settembre 1574, come festa di ringraziamento alla Madre di Dio per i favori accordati al S. Fondatore e ai suoi figli attraverso i secoli.

R.74. Con pari solennità si celebri la festa liturgica del S. Fondatore, come nostra attestazione di amore e di culto a Dio che è glorificato nei suoi santi. Inoltre si cerchi di stimolare nei fedeli la conoscenza dei suoi carismi e di suscitare maggiore imitazione delle sue virtù. LG 50

R.75. **Affinché le pratiche di pietà rispecchino maggiormente la nostra spiritualità, si stabiliscano tre momenti della giornata in cui i religiosi si trovino insieme per mezzora di meditazione al mattino, per la recita delle letanie lauretane e le preci prima o dopo pranzo, per l'esame di coscienza e compieta prima di andare a riposare. E facoltà dei superiori, col consenso del Capitolo della casa, fissare altri orario più opportuni di queste pratiche, secondo le esigenze delle rispettive comunità, come pure aggiungervi la celebrazione della Liturgia delle Ore. SC 99 Il religioso, per giusti motivi assente dalle pratiche comuni, le supplisca privatamente.**

R.76. Partecipino tutti alla celebrazione della Parola e alle altre funzioni liturgiche che si tengono nelle nostre chiese.

R.77. Si dia importanza alla penitenza quaresimale come preparazione al mistero pasquale di Cristo, col favorire, oltre alle penitenze volute o consigliate dalla Chiesa, forme di penitenza proprie, compatibili con le mansioni delle singole comunità, quali, ad esempio, quella di consumare in piedi la cena. Poen. III

R.78. Oltre ai digiuni sanciti dalla Chiesa, si osservi digiuno nelle viglie delle solennità e feste come segno della nostra devozione mariana.

R.79. Il venerdì è un giorno di penitenza. I nostri ricordino la Passione del Signore, seguendo le disposizioni comuni della Chiesa e con qualche pratica di penitenza personale, come la tradizionale «disciplina», l'esercizio della Via Crucis o l'astinenza da cose voluttuarie. In nessuna circostanza si facciano penitenze pubbliche o straordinarie senza licenza del superiore. C.1250 C.1251.

**R.80.** Essendo il «Capitolo delle colpe» un mezzo di perfezione da non doversi trascurare, anche perché fu introdotto dal S. Fondatore sin dagli inizi della Congregazione, si pratici periodicamente nelle comunità in modo tale che risulti autentica revisione di vita personale e comunitaria, fruttuoso esercizio penitenziale e celebrazione della carità e del buon esempio. Secondo il nostro rituale esso consiste in una riunione presieduta dal superiore, nella quale la comunità si esamina confrontandosi con la Parola di Dio e nello spirito della correzione fraterna, per adeguarsi sempre di più alla sequela di Cristo.

**R.81** Consapevoli che ognuno di noi deve avere per il confratello stima, amore e rispetto, nessuno manifesti agli esterni le mortificazione o penitenze, sia quelle di regola, sia quelle imposte dai superiori per i propri difetti.

**R.82.** Il superiore, ascoltato il Capitolo della casa, determini i tempi e le forme delle altre pratiche di pietà che sono insostituibile arricchimento del nostro spirito, come il ritiro mensile, la lettura spirituale, le celebrazioni eucaristiche e mariane.

**R.83.** Nelle ricorrenze liturgiche della Pasqua di Risurrezione e della Assunzione della Beata Vergine i nostri rinnovino, secondo il rituale proprio dell'Ordine, la loro professione religiosa.

## **Capitolo V Vita comune**

### **1. Vita comunitaria**

**R.84.** Fondamento delle nostre case religiose deve essere la carità, da cui germogliano tutte le virtù. Ognuno pratici in modo eminente l'insegnamento di S. Paolo: «la carità è benigna, longanime, non è invidiosa, non si vanta né si insuperbisce', non rifiuta alcun servizio, non cerca il proprio interesse, non si irrita, non tiene conto del male che riceve, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità».

**R.85.** Nel clima di famiglia che deve regnare nelle nostre comunità il superiore provveda, oltre che al bene spirituale, anche a quello materiale dei confratelli. In caso di infermità sia sollecito e premuroso per le cure che la malattia richiede.

**R.86.** Tutti devono essere disponibili e contenti di mettere al servizio degli altri le proprie capacità con impegno umile e fraterno; i singoli ufficiali amino la collaborazione dei confratelli, come membri corresponsabili della stessa famiglia.

**R.87.** Ogni religioso senta il dovere di impedire la facile contestazione verso il superiore e i confratelli, ma sappia manifestare ad essi, con semplicità e discrezione,

eventuali critiche nei loro riguardi. Soprattutto custodisca, con gli esterni il buon nome del proprio Istituto, coprendo e scusando fraternamente quanto possa esserci di debole di umano.

**R.88.** Memori del precetto evangelico della correzione fraterna, quando uno vede un altro che sbaglia, deve con carità ed umiltà avvertirlo e fargli conoscere l'errore, se ritiene che ciò possa giovare al suo emendamento. In caso contrario e nelle mancanze gravi, riferisca direttamente al superiore.

**R.89.** La conversazione dei nostri religiosi sia improntata alla schiettezza e alla cordialità; questo senso di rispetto reciproco si manifesti anche nel modo di chiamarsi l'un l'altro. Il P. Generale e il P. Rettore della casa siano chiamati soltanto col titolo dell'ufficio che rivestono. I sacerdoti e i fratelli si chiamino col nome o cognome proprio, premettendo l'appellativo di Padre o Fratello.

**R.90.** Ciascuno adempia agli obblighi del suo stato con generosa dedizione e spirito soprannaturale ed eserciti per la santificazione propria e del popolo di Dio quei doni che lo Spirito Santo gli ha dato. Nessuno però si intrometta arbitrariamente nelle mansioni di un altro senza l'autorizzazione del superiore, a cui peraltro è lecito che ciascuno manifesti verso quali mansioni si senta maggiormente inclinato. Ugualmente si esponga al superiore le difficoltà che si incontrano nell'adempimento del proprio ufficio.

## **2. Osservanza regolare**

**R.91.** Il Rettore, sentito il parere del Capitolo della casa, stabilirà l'ora di alzarsi, tempi degli atti comuni, delle attività e del riposo, tenute presenti le esigenze proprie della casa, e le tradizioni locali.

**R.92.** Tutte le attività vengano distribuite con prudenza e saggezza in modo che i religiosi, oltre al tempo dedicato alle pratiche di pietà, al lavoro e agli altri doveri quotidiani, possano disporre di tempo libero per se stessi e per un congruo sollievo.  
ES II, 26

**R.93.** La mensa si inizi e termini con le preghiere di benedizione e ringraziamento, secondo il nostro rituale. Prima dei pasti si legga un tratto della S. Scrittura; durante la mensa, a giudizio del Rettore, si ascolti un brano di interesse comune o ci si intrattenga in fraterna conversazione. La sera, dopo la S. Scrittura, si legga anche il Martirologio e la memoria dei nostri religiosi.

**R.94.** Il Rettore Generale, sentito il Capitolo della casa, tenendo conto delle specifiche esigenze di apostolato e di eventuali difficoltà logistiche, definisca precisi

limiti di luoghi e di tempi riservati ai soli religiosi. Tale chiusura garantisca all'anima consacrata la possibilità di un intimo dialogo con se stesso e con Dio.

**R.95.** Nelle nostre case si osservi il silenzio nei tempi e nei luoghi destinati alla preghiera, allo studio, al riposo e durante la mensa, a giudizio del Rettore, il quale potrà stabilire altri luoghi e i modi di osservarlo. Quando però la carità e il bisogno lo richiedesse, si parli a voce bassa e brevemente. Durante il periodo di Avvento e di Quaresima anche la pratica del silenzio testimoni il raccoglimento e lo spirito penitenziale.

**R.96.** Il rispetto e la delicatezza vietano di entrare in camera di un confratello durante la sua assenza o, se presente, entrarvi senza il suo consenso. Nessuno poi chiuda la propria camera in modo tale che non possa essere aperta dal Rettore.

**R.97.** L'osservanza regolare esige un dominio di sé che disciplina tutta la vita. Pertanto predomini nel religioso il senso di responsabilità che agevoli il compito del superiore in modo che non sia mai costretto ad usare correzione, ma sia sufficiente la sola paterna esortazione. Le penitenze e mortificazioni imposte si ricevano con serena umiltà.

**R.98.** Le mancanze alla disciplina regolare siano risolte evangelicamente nell'ambito della comunità, con carità e franchezza, purché non si tratti di trasgressioni gravi o delicate che richiedano l'intervento del Rettore Generale.

**R.99.** Il religioso, che si trovi fuori della sua comunità per ragioni di vacanze o di ministero, si rechi a dormire preferibilmente presso le nostre case, ove vi fossero.

### **3. Comportamento del religioso**

**R.100.** I nostri rifuggano da ogni superficialità e singolarità ed abbiano un comportamento serio e dignitoso che rispecchi l'ordine e l'equilibrio interiore. Osservino inoltre l'uniformità del vestire secondo le disposizioni dei superiori.

**R.101.** Si abbia accurata e sensibile prudenza nell'introdurre in casa riviste o altre pubblicazioni non consone alla vita religiosa. Analoga sensibilità si richiede per l'uso della radio e televisione e per tutti i mezzi di comunicazione sociale. Infatti, pur presentando essi i positivi vantaggi di informazione e di cultura, possono, a volte, costituire un serio pericolo per il genuino spirito religioso. IM, passim; \* C. 666

**R.102.** Il rapporto quotidiano dei nostri con i propri superiori. e confratelli sia im-

---

\* questa regola non sta collegata perché si riferisce a varie parti del documento conciliare "INTER MIRIFICA", perciò se suggerisce di leggere tutto il documento.

prontato a rispetto e fiducia. Tutti si consiglino fraternamente per le cose riguardanti se stessi, la casa e l'Ordine.

**R.103.** Nello scrivere lettere i nostri religiosi si comportino come richiede la convenienza o la necessità. Usino modi ed espressioni conformi ai tempi e al grado delle persone cui si scrive. Nell'angolo superiore della lettera si metta l'espressione Pax Christi, secondo la nostra tradizione. Il Rettore, per quanto riguarda la corrispondenza in partenza e in arrivo, rispetti il segreto e la riservatezza dei singoli, se ragioni di carità o di ufficio non richiedano di agire diversamente.

**R.104.** Negli atti comuni la precedenza sia moderata nel rispetto dell'autorità, dell'anzianità di professione e dell'età. Pertanto, secondo la nostra tradizione, questo è l'ordine di precedenza: il Rettore Generale, il Rettore della casa e gli Assistenti Generali nell'ordine in cui sono stati eletti, i superiori delle delegazioni generali, gli ex Rettori Generali, il Vice Rettore della casa, i padri, i professi, i novizi e i postulanti. Per gli ospiti il superiore si regolerà secondo la sua prudenza e la dignità delle persone.

**R.105.** Perché le comunità progrediscano sempre più nell'ordine e nella carità, i nostri religiosi facciano spesso oggetto di lettura e di meditazione personale le costituzioni e le regole, come codice fondamentale della nostra vita. Il Capitolo della casa stabilisca i tempi e i modi di una periodica lettura comunitaria.

## **Capitolo VI** **Vita apostolica**

### 1. Osservazioni generali

**R.106.** I nostri diano costante testimonianza delle virtù cristiane e religiose che, in armonia con i doveri della vita consacrata, rendano più efficace il loro apostolato. Risplenda pertanto in essi la modestia, la semplicità di vita, l'umile sentimento di sé e il rispetto verso gli altri. C. 673

**R.107.** Siano sempre pronti ad esercitare con la dovuta preparazione il ministero della Parola con la catechesi, missioni, conferenze, incontri spirituali e culturali in tutte le forme approvate e incoraggiate dalla Chiesa, tenendo presente la mentalità, la capacità, l'età e il genere di vita di coloro che ascoltano.

**R.108.** Il ministero sacro può essere grandemente avvantaggiato dalle moderne tecniche della comunicazione sociale; i nostri pertanto usino questi strumenti seguendo le istruzioni pastorali della Chiesa. CC. 779; 822 e sgg.

**R.109.** Siano solleciti nel visitare i malati e nell'assistere i moribondi, zelanti nel

portare la pace e la serenità nelle famiglie, invitando tutti con il loro continuo apostolato alla conversione e alla santità.

**R.110.** I sacerdoti rivestiti dell'ufficio di parroci eserciteranno la cura pastorale sotto l'autorità del Vescovo diocesano, secondo le norme della Chiesa. (C. 519. Sgg.) Siano tra i fedeli della parrocchia esempio di virtù e di bontà, in modo che dal loro comportamento risplenda la missione del Divino Maestro, presente nel loro servizio per insegnare, santificare e governare. In conformità alla nostra tradizione promuovano l'apostolato della Parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti, l'insegnamento della Dottrina Cristiana, la formazione dei fanciulli e dei giovani; sviluppino l'attività missionaria, il fervore delle opere caritative e sociali e lo zelo della casa di Dio. Sappiano infine che soprattutto a loro sono affidati i poveri e i malati, ai quali il Signore volle dimostrarsi particolarmente unito.

**R.111.** Per rendere più intensa ed estesa l'attività apostolica del Popolo di Dio, promuovano ed assecondino la collaborazione dei laici affinché partecipino anch'essi, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, all'opera salvifica della Chiesa. **LG 33**

**R.112.** Abbiamo cura di coltivare adeguatamente la scienza e l'arte liturgica, affinché per mezzo di questo loro ministero i fedeli elevino una lode più perfetta a Dio. **PO 5**

**R.113.** E compito del prefetto di chiesa, d'intesa con il Rettore e con il parroco, provvedere quanto si riferisce al culto, al decoro e alla funzionalità del tempio di Dio e custodire con la dovuta premura gli oggetti sacri e artistici. C. 1220

## **2. I Defunti**

**R.114.** Quando muore qualcuno dei nostri religiosi, anche novizio, tutti i sacerdoti dell'Ordine celebrino in suffragio cinque Sante Messe, gli altri recitino l'Ufficio dei defunti e il S. Rosario.

**R.115.** Il Rettore della comunità trasmetta subito al P. Generale la notizia, precisando i dettagli del trapasso. Il P. Generale lo notifichi ai Rettori delle altre comunità affinché immediatamente si compiano i suffragi stabiliti.

**R.116.** Gli scritti del defunto vengano raccolti dal Rettore della rispettiva comunità, a meno che il Rettore Generale non decida diversamente. Quando muore un novizio, ciò che era di suo uso rimanga nella comunità dove dimorava, salvo l'obbligo di restituire ai familiari ciò che loro spetta.

**R.117.** Alla morte del Romano Pontefice in tutte le nostre chiese si celebri una Messa solenne di suffragio; per la morte dell'Ordinario del luogo si celebri soltanto nelle chiese della rispettiva diocesi. Nel mese di novembre si celebri una Messa nella Curia

Generalizia per i defunti della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti di perfezione.

**R.118.** La carità che ci unisce per sempre in Dio sia manifestata in ogni comunità con la celebrazione mensile di tre SS. Messe per i nostri religiosi vivi e defunti, per i propri genitori e parenti, per gli affiliati e i benefattori dell'Ordine. La sensibilità dei superiori stabilirà di volta in volta quali altri suffragi compiere a favore di benefattori insigni o in altre circostanze particolari.

## **Capitolo VII Governo dell'Ordine**

### 2. Il Capitolo Generale

#### **1. Principi generali**

**R.119.** Con la lettera di indizione il P. Generale suggerisca particolari preghiere e penitenze per invocare più abbondanti doni dello Spirito.

#### **2. Partecipazione al Capitolo Generale**

**R.120.** L'elezione dei delegati sia fatta in modo che permetta al massimo una qualificata partecipazione dei religiosi e sia possibilmente rappresentativa di tutte le comunità. In questa elezione non hanno voce attiva e passiva coloro che già per altro titolo partecipano al Capitolo.

**R.121.** Il Capitolo Generale, o per suo incarico il Consiglio generale, indica il modo di eleggere quanti delegati vadano al Capitolo Generale. Esso potrà avvenire per circoscrizione, per lista unica o in qualsiasi altro modo che sembrerà più idoneo. Si curi che il numero dei membri da eleggere non sia inferiore a quello dei partecipanti per ogni altro titolo.

**R.122.** Fatta l'indizione del Capitolo e delle annesse elezioni, le comunità eleggano i delegati con i relativi sostituti, secondo le disposizioni emanate dal Capitolo precedente e dal Consiglio Generale.

**R.123.** Queste elezioni da farsi almeno due mesi prima della celebrazione del Capitolo, avvengano nel modo seguente: nel giorno stabilito dal Rettore della casa i vocali si raduneranno nella sala capitolare dove sarà già pronto ciò che occorre per l'elezione. Invocato lo Spirito Santo, **dal Rettore della casa siano nominati due scrutatori** **C. 173.** Quindi si proceda per ordine alle elezioni mediante scheda segreta che ciascuno, dopo avere in essa indicato i nomi e i cognomi di quelli che ha stabilito di eleggere con i relativi sostituti, deporrà piegata nell'urna.

Successivamente gli scrutatori, alla presenza di tutti, conteranno le schede; se corrisponderanno al numero degli elettori le introdurranno immediatamente in una busta adatta, sigillandola, e su di essa scriveranno: “Elezione dei delegati al Capitolo Generale, fatta dalla casa di...” Di questa elezione il segretario faccia il relativo verbale, che, firmato anche dagli scrutatori e dal Rettore, sia spedito immediatamente al P. Generale.

**R.124.** Il Rettore Generale, ricevuto il plico da tutte le case, lo apra alla presenza dei Padri Assistenti e insieme con loro esamini le schede. Non computando le schede nulle, saranno dichiarati eletti vocali al Capitolo quei religiosi che avranno avuto più voti. Se due o tre avranno riportato un numero pari di voti, sarà eletto colui che è più anziano di professione o, se uguali, più anziano di età.

**R.125.** Coloro che dovranno partecipare al Capitolo Generale siano convocati e siano presenti nel giorno stabilito. Durante tutto il periodo capitolare i vocali abbiano tra loro frequenti scambi di idee sul regime dell'Ordine e sulla regolare osservanza, come pure sulla situazione delle varie comunità, sempre con l'unico intento di meglio servire il Signore e provvedere più efficacemente alle esigenze dell'Ordine.

**R.126.** L'inizio delle singole adunanze sia chiaramente indicato dal suono del campanello o da altro segno equivalente.

### 3. Modo di procedere nel Capitolo Generale

**R.127.** Nel luogo dove i Padri capitolari si radunano si prepari un tavolo con l'immagine del Crocifisso. Sul tavolo siano collocate le schede, le palline e quanto occorre per la votazione.

**R.128.** Per l'elezione del Segretario e dei tre Assistenti del Capitolo, il Rettore Generale inviti a fungere da Preside e da scrutatori i tre vocali anziani.

**R.129.** Prima dell'elezione di qualsiasi ufficiale si legga pubblicamente dal Segretario la parte delle costituzioni inerente a quell'ufficio.

**R.130.** Prima dell'elezione tutti i vocali giurino di non nominare se stessi nelle schede e di eleggere colui che riterranno che possa essere eletto; poi, per ordine, si accostino al tavolo e indichino il nome del prescelto nella scheda che deporranno nell'urna. Il primo degli Assistenti del Capitolo le estrae dall'urna e le conta ad alta voce; se il numero delle schede supera quello dei votanti, la votazione è nulla e si ripete. Altrimenti egli apre le schede e le legge distintamente sotto gli occhi degli altri Assistenti, che annotano insieme con il Segretario, il contenuto delle schede. Alla fine il Preside degli scrutini annuncia ufficialmente l'esito della designazione. Prima di passare ai rispettivi ballottaggi si apre uno scambio di idee su ogni candidato, che, se presente,

lascerà l'aula.

**R.131.** Il ballottaggio comincia da colui che ha riportato più preferenze nella designazione; in caso di parità, si segua il nostro ordine di precedenza. Se costui non riuscirà eletto con maggioranza assoluta, si voti per gli altri, secondo la stessa norma di precedenza. Se nessuno avrà ottenuto la richiesta maggioranza, si passerà ad un nuovo scrutinio. Qualora anche in questo nessuno venisse eletto, si proceda ad un terzo ed ultimo nel quale siano presi in considerazione soltanto i due che in quello precedente hanno ricevuto la quotazione più alta dei suffragi. Entrambi si confermino con il ballottaggio. Risulterà eletto chi avrà ottenuto più voti. In caso di parità, il maggiore per professione; se anche in questo fossero uguali, il maggiore per età. **Il preside del Capitolo proclamerà ufficialmente l'avvenuta elezione. C176.**

**R.132.** Nel Capitolo Generale si tengano riunioni plenarie, alle quali intervengano tutti i vocali, e riunioni private, alle quali partecipino soltanto il Rettore Generale, i tre Assistenti e il Segretario del Capitolo: tutti con voce attiva e passiva.

**R.133.** Ogni riunione plenaria cominci con l'invocazione dello Spirito Santo “Veni Creator Spiritus” e la relativa orazione. Nella riunione privata si reciti l'antifona “Veni Sancte Spiritus” col suo versetto e orazione. Al termine di ogni riunione si reciti l’“Agimus tibi gratias”, secondo il nostro rituale.

**R.134.** Tutti gli argomenti da trattare nella riunione plenaria siano prima esaminati, in quella privata, dal Rettore Generale, dagli Assistenti e dal Segretario e, poi, proposti dallo stesso Rettore Generale. Se agli Assistenti sembrasse opportuno proporre qualche cosa che il Rettore Generale non approva, la proponga il primo Assistente. Allo stesso modo si comporti il Vicario nel Consiglio Generale e il Vice Rettore nelle case.

**R.135.** Qualora ci fosse una proposta da approvare con votazione, prima del voto il Segretario scriva il testo, lo legga due volte ad alta voce e, se fosse necessario, lo distribuisca scritto a tutti i vocali. Dopo l'approvazione il testo venga riportato fedelmente nel libro dei decreti.

**R.136.** Chi manifesta ciò che, per giuramento o per obbedienza, deve essere tenuto segreto, tanto che si riferisca al Capitolo, quanto ad altri uffici privati, sia punito con una pena proporzionata.

**R.137.** Dopo ogni scrutinio le schede si chiudano in una busta e si brucino alla fine dell'adunanza.

## 4. Ordinamento del Capitolo Generale

### A. Preliminari

**R.138.** Affinché il Capitolo sia assolutamente legittimo, si faccia l'assoluzione da tutte le censure e pene. Il Vicario Generale assolve il Rettore Generale; il Rettore Generale assolverà tutti insieme gli altri vocali. Tale assoluzione ha valore soltanto in rapporto al Capitolo.

**R.139.** Nel giorno stabilito, al segno convenuto, tutti i vocali si radunino nell'aula capitolare. Il Segretario Generale legga il nome di ciascuno; risposto “presente”, ognuno siederà al proprio posto col seguente criterio:

- a) il Rettore Generale;
- b) gli Assistenti Generali nell'ordine in cui sono stati eletti;
- c) l'Amministratore Generale;
- d) gli ex Rettori Generali;
- e) il superiore delle Delegazioni Generali;
- f) i delegati secondo la loro precedenza.

**R.140.** Invocato lo Spirito Santo, il Rettore Generale emette il giuramento di adempiere con fedeltà il suo ufficio. Poi il Segretario Generale legge l'atto del Consiglio Generale riguardante l'elezione dei partecipanti al Capitolo e i voti attribuiti ai singoli religiosi. Subito dopo il P. Generale chiede ai vocali capitolari se ritengono che il Capitolo sia pieno e legittimo, se cioè sono presenti tutti quelli che ne hanno il diritto a norma delle costituzioni. Qualora sorgesse qualche dubbio, i vocali decideranno in merito.

**R.141.** Il Segretario Generale darà lettura del secondo paragrafo del capitolo VII delle costituzioni e delle regole ed eserciterà il suo ufficio finché non venga eletto il Segretario del Capitolo.

**R.142.** Successivamente il Rettore Generale rivolgerà ai presenti una pastorale esortazione affinché ognuno si disponga a trattare con serenità e spirito di fede i problemi dell'Ordine. Al termine si sciolga la seduta.

### B. Inizio dei lavori

**R.143.** All'ora stabilita il P. Generale insieme con gli altri Padri concelebrerà la

Messa dello Spirito Santo.

**R.144.** I lavori capitolari si svolgono in quest'ordine:

a) si procede all'elezione del Segretario del Capitolo; questi a cui è riservato il compito di redigere gli atti e decreti, è il Cancelliere del Capitolo;

b) si eleggono tra i vocali i tre Assistenti del Capitolo che prendono posto accanto al P. Generale, secondo l'ordine di elezione;

c) Il Segretario e gli Assistenti giurano di adempiere fedelmente al loro ufficio e di osservare il segreto, anche a Capitolo terminato, su quanto verranno a conoscere;

d) gli Assistenti del capitolo ricevano poi ciò che è stato inviato direttamente o per mezzo dei vocali: lettere, relazione dei Rettori, attestati delle SS. Messe celebrate nel sessennio;

e) si eleggono infine due sindaci per l'esame dei resoconti amministrativi; a costoro si aggiungerà un terzo che esamina con l'uno o con l'altro i resoconti delle loro case. Ai sindaci verranno consegnati i resoconti sessennali dell'amministrazione generale e quelli triennali delle amministrazioni locali.

**R.145.** Espletato quanto sopra, il P. Generale espone con una dettagliata relazione l'andamento dell'Ordine durante la sua gestione. Quindi prima di sciogliere la seduta, dichiara che da questo momento è vacante l'incarico di Rettore Generale, degli Assistenti Generali e dell'Amministratore Generale. Il Rettore Generale continua però a dirigere il Capitolo in funzione di Preside e rimane legale rappresentante dell'Ordine fino all'elezione del suo successore.

**R.146.** Segua poi una sessione privata nella quale si leggano le lettere pervenute al Capitolo. Verranno prese in esame soltanto quelle debitamente firmate e contenenti una reale sollecitudine per il bene dell'Ordine.

**R.147.** I Padri Capitolari radunati in seduta plenaria, presieduta dal P. Generale, ascoltano le lettere pervenute al Capitolo. Quindi si apre la discussione sia sulla relazione del P. Generale, sia sulla gestione dell'Ordine nel sessennio precedente, sia sugli argomenti emersi dalle lettere in modo che il P. Generale nella sua replica possa fornire esaurienti e utili risposte.

**R.148.** In sessione privata i sindaci riferiscano sui resoconti dell'amministrazione generale e delle singole comunità e nella seguente seduta plenaria il primo Assistente del Capitolo riferisca su quanto riguarda lo stato amministrativo dell'Ordine e delle comunità cui seguirà un adeguato esame ed una opportuna discussione.

**R.149.** Successivamente l'assemblea stabilisca se la trattazione dei maggiori problemi relativi alla guida e allo sviluppo dell'Ordine debbano precedere o seguire l'elezione

del Rettore Generale e della sua Curia. A tempo opportuno in seguito a tale decisione, in una riunione privata si programmi l'agenda dei lavori.

### **C. Elezione del Rettore Generale**

**R.150.** Se all'ufficio di Rettore Generale venisse eletto uno degli Assistenti del Capitolo o il Segretario, a costoro, attraverso una legittima elezione, si sostituisca un altro religioso.

**R.151.** Se l'eletto è presente in Capitolo o nella casa, si convochi tutta la comunità nell'aula capitolare e ognuno presti obbedienza col bacio della mano; poi ci si riunisca in Chiesa per una liturgia di impetrazione e di ringraziamento, secondo il nostro rituale.

**R.152.** Nell'ipotesi che l'eletto si trovasse notevolmente distante da dove si svolge il Capitolo, questo si sospenda fino al suo arrivo e subito il Preside provveda a notificargli l'elezione.

**R.153.** Colui che era Rettore Generale, dopo l'elezione del successore, prenda posto - se ritenga di voler continuare a presenziare al Capitolo - nel luogo che gli compete.

### **D. Conclusione del Capitolo Generale**

**R.154.** Successivamente, trattati i problemi principali dell'Ordine, il P. Generale ne riassume le conclusioni da sottoporre al giudizio del Capitolo. Quanto sarà confermato dall'assemblea attraverso suffragi segreti, costituisce la norma di governo dell'Ordine per il prossimo sessennio. Particolari problemi possono essere demandati al Consiglio Generale perché operi secondo le mutevoli condizioni dei tempi.

**R.155.** Il Capitolo Generale per promuovere la vitalità spirituale dell'Ordine concretizza la potestà di governo in vario modo:

- a) emana decreti per rendere più efficace ed incisiva la propria azione; questi decreti hanno valore sessennale se non verranno confermati;
- b) abroga, modifica le regole che l'esperienza ritiene superate e ne stabilisce delle nuove che si rendano utili;
- c) per realizzare un adeguato aggiornamento propone alla 5. Sede di abrogare e modificare costituzioni che l'esperienza ritiene obsolete o imperfette, e ne stabilisce delle nuove.

**R.156.** In varie sessioni private il Rettore Generale e gli Assistenti Generale eletti,

presenti in Capitolo, se è il caso, prendano visione in maniera dettagliata dello stato dell'Ordine attraverso un colloquio con i singoli vocali.

**R.157.** Ogni aggiunta al testo delle costituzioni e delle regole, perché sia definitiva, deve essere approvata anche nei due Capitoli Generali successivi. In questo periodo di tempo ha valore soltanto di decreto. Le disposizioni, invece, e i decreti del P. Generale o del Consiglio Generale, se non vengono riconfermati dal nuovo Rettore Generale, si ritengono aboliti.

**R.158.** Tenendo presente che autentico interprete delle costituzioni è soltanto la S. Sede, dal Capitolo Generale o dal Consiglio Generale può essere fornita un'interpretazione puramente pratica e dichiarativa che va osservata fino al prossimo Capitolo Generale.

**R.159.** Se si riterrà opportuno rispondere alle lettere indirizzate al Capitolo, lo faccia il Rettore Generale o il Segretario per mandato del Capitolo, tenuto conto della condizione e della dignità delle persone a cui le lettere sono dirette.

**R.160.** Si faccia memoria poi di coloro che sono deceduti nel sessennio, affinché negli atti dello stesso Capitolo venga annotato il bene da loro compiuto.

**R.161.** Il Segretario riporti e firmi nel registro apposito, degli Atti del Capitolo, la relazione già letta dai Padri Capitolari e da loro approvata. Essa sia firmata anche dal Rettore Generale e dagli Assistenti del Capitolo. Questo libro rimanga presso il Rettore Generale e sia conservato nell'archivio.

**R.162.** Infine, dinanzi a tutta la comunità della casa riunita nella sala capitolare, dopo una breve esortazione del Rettore Generale, il Segretario legge gli Atti del Capitolo che, in tal modo, vengono promulgati. La chiusura del Capitolo Generale avverrà in Chiesa col canto dell'inno «Te Deum laudamus».

**R.163.** Immediatamente dopo lo stesso Segretario manderà alle singole comunità una copia degli Atti, firmati da lui e dal Rettore Generale che li autenticerà con il suo sigillo. I Rettori, ricevuti, convochino la loro Comunità per darne lettura.

### **3. Il Rettore Generale**

**R.164.** E facoltà del P. Generale concedere la «Affiliazione» ad alcuni uomini e donne, insigni benefattori del nostro Ordine, i quali vengono incorporati tra i nostri in modo che possono in vita fruire di quanto bene è compiuto da tutto l'Ordine e dopo la

morte possono partecipare ai suffragi dovuti ai benefattori.

**R.165.** Il Rettore Generale uscente gode dei seguenti privilegi:

- a) partecipa ai Capitoli Generali e Diete;
- b) conserva il titolo di Reverendissimo;
- c) sceglie per il prossimo sessennio una comunità di sua residenza fuori della Curia Generale.

**R.166.** Il Rettore Generale, a norma delle costituzioni n. 205, può decidere il trasferimento o la sospensione di qualcuno dal suo ufficio. Questa facoltà però gli compete fino a sei mesi prima del Capitolo Generale, allorché non può trasferire nessun vocale delle comunità, salvo una grave causa e col consenso degli Assistenti.

#### **4. Il Consiglio Generale**

**R.167.** Per quel che riguarda il modo di procedere nelle votazioni, si segua in maniera analoga, quanto è stabilito per il Capitolo Generale.

**R.168.** Nella prima riunione che faranno il Rettore Generale e gli Assistenti si impegnino ad osservare il segreto, anche al termine del mandato, riguardo a tutto quanto viene trattato in Consiglio.

### **Capitolo VIII Amministrazione dei beni**

**R.169.** Dipendono dall'Amministrazione Generale, se il Capitolo non deciderà diversamente, i seguenti beni temporali:

- a) i proventi che vengono all'Ordine per la sua attività, o sotto altro titolo, come pure i redditi dei beni mobili ed immobili, immediatamente soggetti all'Amministrazione Generale;
- b) le offerte per il mantenimento degli alunni, novizi e giovani, o per opere dipendenti direttamente dall'Istituto;
- c) i contributi delle singole case, secondo quanto stabilito dal Capitolo Generale;
- d) i capitali e i proventi delle case o opere dipendenti direttamente dal Padre Generale.

**R.170.** **Dipendono dall'Amministrazione locale i beni temporali 'seguenti:**

- a) tutto ciò che i religiosi, ivi assegnati, guadagnano col loro lavoro o ricevono sotto qualsiasi titolo. C. 668,3
- b) le donazioni in favore della casa. C 1267
- c) tutti i beni acquistati dalla casa ed i rispettivi redditi.

**Il Rettore Generale può avere un'amministrazione a parte per le spese d'ufficio o di opportunità. Di questa amministrazione dovrà rendere edotto il Capitolo Generale.**

**R.171.** Il Capitolo Generale e, in via eccezionale, il Consiglio Generale, determini i limiti delle somme che il superiore, con o senza il parere del suo consiglio, può spendere nell'amministrazione ordinaria. Negli atti amministrativi straordinari, invece, ai Rettori è consentita la spesa fino ad un terzo della somma stabilita dalla S. Sede, con il voto segreto del Capòolo della casa. Fino ai due terzi della suddetta somma, oltre a quanto sopra, occorre il consenso scritto del P. Generale. Al di sopra dei due terzi è necessario il consenso del P. Generale con il suffragio segreto degli Assistenti. A nessuno è lecito superare i relativi livelli con ripetuti atti amministrativi.

**R.172.** Benché ogni comunità abbia una certa autonomia nell'amministrazione dei beni, tuttavia, il Capitolo Generale o il Consiglio Generalizio, udito prima il parere del Rettore della casa con il suo Capitolo, possono disporli per il bene dell'Ordine stesso, o per le necessità di un'altra casa che soffre povertà. [PC 13](#)

**R.173.** Il Rettore Generale col suo Consiglio può chiedere alle comunità, in casi particolarmente gravi, per il bene comune, oltre a quello stabilito, un contributo straordinario.

**R.174.** Il Rettore vigili attentamente sulla conservazione del patrimonio della comunità e sull'amministrazione dei redditi, dovendo essi servire al sostentamento dei nostri religiosi; il Procuratore poi abbia una conoscenza documentata dei beni immobili della casa e ne assicuri responsabilmente la manutenzione.

**R.175.** Ci sia un inventano accurato e distinto dei beni mobili e immobili e degli oggetti preziosi con la relativa stima. Questo inventano si conservi in un archivio e lo si aggiorni periodicamente. C. 1283 2° 3°

**R.176.** I documenti e gli strumenti che si riferiscono ai beni temporali si conservino nell'archivio bene ordinati con relativa descrizione, di cui una copia sia trasmessa al P. Generale, così come i diplomi, le bolle, i privilegi e simili. La chiave dell'archivio sia conservata dal Rettore.

**R.177.** Ogni anno si scelgano due sindaci che rivedano i registri delle varie amministrazioni e ne riferiscano al Capitolo della casa. Il Rettore ne invii una copia al P. Generale, con la firma dei sindaci. Lo stesso si faccia nel resoconto triennale, ed ogni volta che si celebri il Capitolo Generale.

**R.178.** Ai nostri è proibito esercitare il commercio a favore proprio o di altri, a norma del diritto universale. C. 286

**R.179.** Tutti coloro che hanno un'amministrazione di ufficio, la presentino al Rettore nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolo della casa.

**R.180.** È di somma importanza programmare periodicamente le spese ordinarie per l'Ordine e per le case.